

Le migrazioni delle donne e la protezione internazionale in Italia

Il diritto, inteso quale culla della risoluzione dei conflitti, è messo in discussione quando la sua applicazione è richiesta da una persona che ha affrontato migrazioni di lunga durata dal proprio Paese d'origine, per le cause più disparate e che chiede protezione ed una vita dignitosa in Italia.

Non vi è, in tali casi, nessun conflitto da risolvere – né esso si pone tra l'Italia ed il Paese d'origine dell'immigrato – ma solo un aiuto concreto da porre in essere.

Esso, però, non è fondato su motivazioni assistenziali o umanitarie in senso lato, ma è previsto, disciplinato e regolamentato dagli ordinamenti, rispettivamente transnazionale e nazionale, così da assurgere a norma di legge.

Come non ricordare, allora, l'art. 2 della Costituzione?

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Nella grande massa di persone che periodicamente, ma incessantemente, bussa alle porte dell'Italia, al termine o durante le loro migrazioni, alla ricerca di una vita dignitosa, le donne – e i minori – costituiscono un gruppo ancor più peculiare, perché aggiungono ai problemi dei migranti le inevitabili differenze “di genere”, ineliminabili a tutte le latitudini, che li rende soggetti ancor più deboli e difficili da proteggere.

L'esperienza del giudice italiano che si occupa della protezione internazionale dei cittadini stranieri non prescinde dalla geografia e dalle rotte migratorie.

Così le storie di donne richiedenti protezione si traducono nella narrazione del loro lungo viaggio pressoché esclusivamente dal Continente africano, soprattutto subsahariano, verso l'Italia e, in misura molto minore, almeno sinora, dal medio Oriente.

È però lecito attendersi ondate di migranti dalla Siria, dall'Iraq, dai luoghi di origine delle minoranze curde.

Le donne africane raggiungono l'Italia prevalentemente da sole, meno spesso con i figli; in Patria spesso non lasciano neppure un vero nucleo familiare o sono state abbandonate dai mariti.

Si tratta nella maggior parte dei casi di donne giovani, di età

compresa tra i 18-19 ed i 26-28 anni, dalla bassa o nulla scolarità.

Quasi nessuna lamenta di aver subito in Patria persecuzioni a sfondo politico, ciò significa che in genere non hanno svolto attività politica, neppure quali simpatizzanti.

L'analisi casistica dei procedimenti giudiziari volti ad ottenere protezione internazionale, senza pretesa di essere esaustiva o statistica, consente di enucleare, in primo luogo, casi di donne che narrano di essere perseguitate in Patria per la loro religione, cristiana o cattolica e non musulmana.

Si tratta prevalentemente di donne provenienti dalla Nigeria, perseguitate dall'organizzazione criminale denominata Boko Aram.

L'ordinamento italiano, in ossequio alla Convenzione di Ginevra, firmata il 28 luglio 1951, relativa allo *status* di rifugiato, impone – in tali casi – la concessione di tale *status* (artt. 2 ss. d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25), il cui presupposto è costituito dal “timore fondato” di essere perseguitato per motivi, tra gli altri, religiosi.

Tale forma di protezione può essere concessa in seguito allo speciale procedimento disciplinato dal predetto decreto legislativo, dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; ma anche dall'autorità giudiziaria ordinaria, in sede di ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione.

Il giudice ordinario ne conosce non quale giudice dell'atto amministrativo adottato dalla Commissione, bensì quale giudice dei diritti propri dello *status* di rifugiato.

Ciò comporta che il giudizio si svolge in ordine alla condizione dello straniero ed ha quale finalità l'accertamento del fondato timore di subire persecuzione per ragioni religiose (al pari degli altri casi di richiesta di protezione internazionale in cui si allega la condizione di rifugiato).

È vero però che le richiedenti asilo per motivi di religione, perché cattoliche e, in quanto tali, perseguitate da musulmani, in particolare appartenenti al gruppo Boko Aram, tanto possono riferire il vero; tanto possono nascondere il triste fenomeno del traffico di giovani donne a scopo di prostituzione in Italia.

In questi ultimi casi, alle donne immigrate viene, verosimilmente, propinata un'apposita versione dei fatti, da riferire alle autorità, secondo la quale esse sarebbero state perseguitate in patria, al fine di tentare di ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, così da poter circolare liberamente in Italia in condizioni di assoluta regolarità (cioè munite di validi documenti di riconoscimento); in tal modo esse potrebbero esercitare la prostituzione senza problemi collegati alla mancanza di documenti ed

affini, assicurando lauti guadagni all'organizzazione criminale che ne organizza il traffico dai Paesi d'origine.

Le narrazioni di tali donne sono, all'evidenza, molto contraddittorie: esse narrano di essere state sequestrate quando si trovavano in una chiesa o analogo luogo di culto e di essere state liberate in circostanze poco chiare; ma, soprattutto, di essere state condotte da presunti correligionari in città dotate di aeroporto, distanti anche molte ore di viaggio dal luogo della loro prigionia e di essere state imbarcate su un aereo, per il quale esse, però, riferiscono di non aver pagato alcuna somma.

Una siffatta versione dei fatti può sembrare quasi ingenua, in quanto è facilmente riconducibile all'ingresso in Italia di queste donne, grazie ad un'organizzazione ben collaudata ed a consistenti aiuti economici di altre persone, che con la persecuzione religiosa non ha nulla a che vedere.

Ma i problemi maggiori si manifestano quando le narrazioni delle richiedenti protezione non riferiscono specifici episodi di persecuzione riconducibili alla condizione di rifugiato – persecuzione per motivi di razza o politici, religiosi, o per l'appartenenza ad un determinato gruppo etnico o sociale; e, pur tuttavia, narrano di atti persecutori, tali da poter astrattamente giustificare la protezione sussidiaria.

È questa una forma “minore” di protezione, che si accorda quando la persona in Patria corre rischio effettivo di subire grave danno (art. 2 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) e cioè la pena di morte a seguito di condanna, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Si tratta di situazioni in cui vi è un'“attenuazione del nesso causale tra vicende individuali e rischio” (Cass. n. 6503 del 2014).

È il caso, dapprima, delle richieste di protezione da parte di donne che assumono di essere perseguitate, in Patria, da santoni ed analoghi esponenti di religioni animiste, che minacciano di morte loro o i loro congiunti.

Questi racconti, che apparentemente possono sembrare tentativi estremi ed ingenui per percorrere la via della protezione internazionale, nascondono in taluni casi l'inquietante e tragico traffico – un'autentica “tratta” – di giovani donne africane, la cui regia dipende da organizzazioni criminali perfettamente gestite da loro connazionali, operanti tra alcune

Nazioni del continente africano, Nigeria in particolare, e l'Italia, al fine di far prostituire un gran numero di donne, con lautissimi guadagni per gli organizzatori di tali crimini.

È stato infatti messo a fuoco ed accuratamente studiato un sistema malavitoso che sfrutta l'estrema ignoranza e la credulità di giovani donne nei confronti dei fenomeni paranormali e soprannaturali in senso ampio, i quali connotano la cultura e la vita sociale di molti Paesi africani, tanto da renderle praticamente soggiogate al volere degli organizzatori del turpe traffico.

Attraverso il ricorso a riti magici, in alcuni casi terrificanti, fondati su credenze religiose, riti di iniziazione, giuramenti ed anche pratiche voodoo, viene mortificata la forza di volontà e la autonoma volizione di queste donne, inducendo in esse il timore di terribili vendette da parte degli dei o degli idoli, se non obbediscono ai loro aguzzini.

In tal modo, le giovani donne vengono inviate in Occidente, ed avviate alla prostituzione, in condizioni di totale sottomissione alla volontà dei trafficanti, sotto la protezione criminale di alcune donne, le *madame* o *maman* (cfr. il documento approntato dalla D.D.A. di Napoli, dal titolo *La criminalità nord africana*, estensore il dott. Giovanni Conzo, molto diffuso su tale fenomeno criminale ed aggiornato agli ultimi anni del 2000).

In particolare, alcune donne hanno riferito di essere perseguitate in Patria dagli "ogboni".

Non si tratta di un folkloristico gruppo di santoni o di seguaci di riti tribali di varia natura, bensì di una confraternita religiosa nigeriana, molto potente e ramificata, capace di esercitare un forte potere intimidatorio, in particolare su persone scarsamente acculturate – com'è la maggior parte delle donne africane immigrate – tale da ridurre le loro capacità critiche e da renderle ancor più facile preda di trafficanti.

Ma ricorrono anche i casi di donne che narrano vicende per cui erano state promesse in sposa a uomini anziani, anche dietro pagamento di danaro ai genitori o a parenti con i quali erano cresciute; oppure, fenomeno statisticamente preminente, vicende per cui nei villaggi d'origine avrebbero dovuto prendere il posto della parente defunta, regina del villaggio e consentire o assecondare riti e sacrifici tribali di vario genere.

La violenza sessuale, forse in alcuni casi non confessata, è spesso un fenomeno che si accompagna a queste vicende (ad es., quando il marito muore ed esse vengono ammesse nella casa del suocero).

Anche in questi casi, tuttavia, esaminando i rapporti delle principali organizzazioni umanitarie internazionali (quali, ad es. Amnesty International) relativi ad alcuni Paesi subsahariani, emerge come il governo

centrale o anche le sue articolazioni più decentrate, volontariamente non intervengano nella realtà tribali locali, le quali hanno sostanzialmente grande autonomia e sono abbastanza impermeabili a qualsiasi forma di intervento istituzionale esterno.

Quindi, le vicende che avvengono nei villaggi più lontani dai grandi centri urbani restano sconosciute e sono definite da capi locali in base a regole proprie, mentre il fatto che le donne non si rivolgano all'autorità di polizia non è sintomatico di narrazioni falsate o esagerate, ma solo di un costume abituale.

È pressoché scontato, poi, che tali narrazioni non hanno alcun tipo di riscontro, perché si tratta di eventi del tutto privi di documentazione.

In qual modo interviene il giudice del procedimento instaurato dalla richiedente protezione?

La funzione del giudice è completamente differente rispetto alle ordinarie funzioni svolte in un procedimento civile ordinario.

Tutti i principi relativi all'onere della prova e, in generale, al principio dispositivo, non si applicano nel caso del richiedente protezione.

In ossequio alla Direttiva 2004/83/CE, l'Italia, quale Stato membro, è tenuto ad esaminare tutti gli elementi rilevanti della domanda di protezione, cooperando con il richiedente al fine di esaminare approfonditamente la sua istanza.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 27310 del 2008, ha riassunto ed elaborato i principi desumibili dal diritto comunitario e da quello interno, ponendo l'accento sul rilievo per cui l'esame della persona richiedente protezione costituisce il fulcro dell'istruttoria del procedimento volto al riconoscimento – o meno – della protezione internazionale.

Per valutarne l'attendibilità occorre verificare la concordanza delle dichiarazioni rese, rispettivamente alla commissione territoriale, al giudice di primo grado, al giudice d'appello, la loro specificità, unitamente alla tempestività della richiesta di protezione, una volta che la persona è giunta in Italia.

Ciò non va disgiunto con i forti poteri istruttori officiosi, riconosciuti al giudice, il quale, ove la domanda di protezione è circostanziata e proviene da una persona ritenuta attendibile, deve indagare sui "fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine" al momento della decisione, sull'ordinamento giuridico del medesimo, cioè su tutti quegli elementi che possono concorrere a porre la persona nella condizione di rifugiato o di avente diritto alla protezione sussidiaria.

Ciò concretamente avviene tramite la richiesta di informazioni al

Ministero degli Affari Esteri, ma anche semplicemente ricercando d'ufficio tali informazioni su siti internet attendibili – tra cui specialmente quello di Amnesty International o quello dell'UNHCR – ma non dimenticando neppure le fonti di informazioni offerte dalle onlus EASO – *European Asylum Support Office* e COI *Country of Origin Information*.

Il giudice deve però avere il chiaro riscontro del concreto pericolo che la persona corre, ove ritorni in Patria, mentre le circostanze di carattere generale che interessano il Paese (ad es., che vi siano scontri religiosi o politici o che gli appartenenti ad un dato gruppo etnico, sociale o religioso siano perseguitati), di per sé sole, non giustificano il riconoscimento della protezione internazionale, ove non vi siano prove, anche in via presuntiva, che esse si riflettano negativamente sulla condizione del rifugiato (su tali argomenti ha diffusamente argomentato Cass. n. 10177 del 2011).

La rilevanza dei diritti della persona che la protezione internazionale intende accordare si apprezza ancor di più – ed in modo ancor più peculiare per la donna richiedente – se si considera ciò: non può negarsi la protezione sulla scorta della possibilità, per il richiedente, di spostarsi in altra zona del proprio Paese in cui probabilmente non correrebbe pericolo (così, testualmente, Cass. n. 2294 del 2012 e n. 8399 del 2014).

Conseguenza ne è che sussiste il diritto dello straniero a restare nel proprio luogo d'origine strettamente inteso.

Inoltre, quando si tratti di donne, esse sono concretamente tutelate quali soggetti maggiormente deboli e privi di mezzi: per una donna priva di cultura e di mezzi di sostentamento, essere espulsa con la motivazione che potrebbe abitare altrove nel proprio Paese la costringerebbe spesso a non poter tornare se non nei luoghi da cui è fuggita e, così, sostanzialmente, vanificare tutta la *ratio* della disciplina normativa a sua tutela.

GIANNA MARIA ZANNELLA